



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 41, 11, 12, 13, 14, 27/1, lett. n), (pestare, calpestare o scalciare), e o) (calcio), del Regolamento di Giustizia:
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia Romagna impugnato, sanziona il giocatore e tesserato Sig. Giovanni Corazza con la squalifica di un mese (dal 20/3/2023 al 19/4/2023 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 6 aprile 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali